

DELIBERA N. 40 DEL 30/11/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: REVOCA DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 25/3/2019 E N. 40 DEL 23/10/2019, DI ADOZIONE E APPROVAZIONE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG N. 2 AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11, ANNULLATE DAL TAR VALLE D'AOSTA CON SENTENZA N. 65/2020 DEL 22/12/2020.

L'anno 2022 addì 30 del mese di novembre alle ore 11:30 nella sala del Consiglio comunale, presso la sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**, con avvisi scritti ai sensi di regolamento, in sessione STRAORDINARIA.

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VALLET LUCA	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente
BRUNODET LOREDANA	Consigliere	Assente
COLONNA ILARIA MARIA	Consigliere	Assente
DAUDRY TIZIANA	Consigliere	Presente
FOURNIER GIUSEPPE ABELE	Consigliere	Assente
GORRET STEFANO	Consigliere	Presente
MISSIAGLIA JESSY	Consigliere	Presente
PESSION CHANTAL	Consigliere	Presente
STINGHEL MATTEO	Consigliere	Assente

Totale Presenti: 10

Totale Assenti: 4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, REY RENÉ.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Edilizia Privata

Oggetto: REVOCA DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 25/3/2019 E N. 40 DEL 23/10/2019, DI ADOZIONE E APPROVAZIONE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG N. 2 AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11, ANNULLATE DAL TAR VALLE D'AOSTA CON SENTENZA N. 65/2020 DEL 22/12/2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta*) e, particolarmente, l'art. 21 in materia di competenze del Consiglio comunale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.*) e, in particolare, gli articoli 3 (*Funzioni della direzione politico-amministrativa*) e 4 (*Funzioni della direzione amministrativa*);
- lo Statuto comunale, nel testo vigente, con particolare riferimento all'art. 12 in materia di competenze del Consiglio comunale;

PREMESSO che il Comune di Valtournenche è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato definitivamente dal Consiglio comunale con deliberazione n. 12 del 19/4/2016, che ha accolto integralmente le proposte di modificazioni contenute nella DGR n. 460 del 7/4/2016;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 25/3/2019, avente ad oggetto l'adozione della variante non sostanziale al PRG n. 2 ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, che, unitamente agli atti di variante non sostanziale, è stata depositata in pubblica visione all'Albo pretorio comunale (pubbl. n. 354 dal 3/4/2019 al 18/5/2019);

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23/10/2019, avente ad oggetto l'annullamento della deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 22/5/2019 e la contestuale approvazione della variante non sostanziale al PRG n. 2 ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11;

CONSIDERATO che, con sentenza n. 65/2020, pubblicata in data 22 dicembre 2020, il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta ha annullato le deliberazioni n. 15 del 25/3/2019 n. 40 del 23/10/2019 e ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa;

RITENUTO di rinviare ad un successivo provvedimento ogni decisione in merito all'argomento in oggetto, al fine di poter effettuare ulteriori approfondimenti;



VISTI:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dello Statuto comunale;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, della L. R. 14/2010;

Procedutosi a votazione per scrutinio palese, mediante alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Votanti:	<u>10</u>
Favorevoli:	<u>10</u>
Contrari:	<u>-</u>
Astenuti:	<u>-</u>

DELIBERA

DI RINVIARE ad un successivo provvedimento ogni decisione in merito all'argomento in oggetto, al fine di poter effettuare ulteriori approfondimenti;

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale

Dott. REY RENÉ



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4 del 2020, proposto da

- Rosaria Acunzo, Gianna Vilma Allegro, Sergio Ciro Raccone, Giorgia Lorenzo, Renato Ventura, Iacopo Latini, Stefano Latini, Emanuele Bellardi, Amedeo Bioletto, Ugo Bioletto, Carlotta Bioletto e Sonia Emilia Maria Casarini, rappresentati e difesi dall'Avv. Vittorio Del Monte e domiciliati ai sensi dell'art. 25 cod. proc. amm.;

contro

- il Comune di Valtournenche, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;

- la Regione Autonoma Valle d'Aosta, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Pastorino, Riccardo Jans e Massimiliano Cadin ed elettivamente domiciliata in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, presso la sede dell'Avvocatura regionale;

nei confronti

- Fabio Bich, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Cresta e domiciliato ai sensi

dell'art. 25 cod. proc. amm.;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio comunale di Valtournenche n. 15 del 25 marzo 2019, avente ad oggetto “Adozione della variante non sostanziale al PRG n. 2 ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11”, con i relativi elaborati tecnici di cui essa delibera si compone, ossia la Relazione alla variante non sostanziale n. 2 con gli allegati cartografici G e G1, e i fascicoli A e B relativi agli estratti delle NTAtab vigenti ed in variante, nella parte in cui adotta/dispone le modifiche cartografiche (TAV P4) – 7. Individuazione di area a servizi (tracciato stradale) all'interno delle sottozone Cd6b* - Breuil Cervinia e cd7* - La Vieille;
- della deliberazione del Consiglio comunale di Valtournenche n. 40 del 23 ottobre 2019, avente ad oggetto “Annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 22/5/2019 e contestuale approvazione della variante non sostanziale al PRG n. 2 ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 6 aprile 1998, n. 11”, con i relativi elaborati tecnici di cui essa delibera si compone, ossia la Relazione alla variante non sostanziale n. 2 con gli allegati cartografici G e G1, e i fascicoli A e B relativi agli estratti delle NTAtab vigenti ed in variante, nella parte in cui approva le modifiche cartografiche (TAV P4) – 7. Individuazione di area a servizi (tracciato stradale) all'interno delle sottozone Cd6b* - Breuil Cervinia e cd7* - La Vieille –, pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valtournanche dal 29 ottobre 2019 al 13 novembre 2019, come da relazione di pubblicazione in calce a firma del Segretario Comunale;
- del provvedimento dirigenziale n. 5530 del 26 settembre 2019 dell'Assessorato Ambiente, Risorse Naturali e Corpo Forestale della Regione Valle d'Aosta e della relativa nota di trasmissione al Comune di Valtournenche a firma del Dirigente del predetto Assessorato, allegata e richiamata nella deliberazione del Consiglio comunale di Valtournenche n. 40 del 23 ottobre 2019, con la quale è stata esclusa l'assoggettabilità a V.A.S. della Variante non sostanziale n. 2 al P.R.G. del Comune

di Valtournenche;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Valle d'Aosta e di Fabio Bich;

Visto il decreto n. 7/2020 con cui è stata respinta l'istanza cautelare monocratica e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza di sospensione;

Vista l'ordinanza n. 15/2020 con cui è stata respinta l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati;

Vista l'ordinanza n. 44/2020 con cui sono stati disposti incumbenti istruttori nei confronti del Comune di Valtournenche e fissata l'udienza pubblica per la prosecuzione della trattazione della controversia;

Vista la documentazione depositata in giudizio dal Comune di Valtournenche in data 19 ottobre 2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Tenutasi l'udienza in data 11 novembre 2020, senza discussione orale e mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 11 gennaio 2020 e depositato il 25 gennaio successivo, i ricorrenti hanno impugnato le deliberazioni del Consiglio comunale di Valtournenche n. 15 del 25 marzo 2019, avente ad oggetto "Adozione della variante non sostanziale al PRG n. 2 ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11", con i relativi elaborati tecnici, e n. 40 del 23 ottobre 2019, avente ad oggetto

“Annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 22/5/2019 e contestuale approvazione della variante non sostanziale al PRG n. 2 ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale 6 aprile 1998, n. 11”, con i relativi elaborati tecnici.

I ricorrenti sono proprietari, comproprietari e/o titolari di diritti di nuda proprietà e usufrutto di unità immobiliari facenti parte del Condominio denominato “Cime d’Aver” e sito nel Comune di Valtournanche, frazione Breuil-Cervinia (mappali 216 e 217 della sottozona Ba17 del P.R.G. del Comune di Valtournanche). Con la deliberazione n. 15 del 25 marzo 2019, il Comune di Valtournanche ha adottato una variante non sostanziale al P.R.G., con la quale è stato previsto, tra l’altro, un nuovo tracciato stradale finalizzato a consentire l’attuazione edificatoria del Piano urbanistico di dettaglio (P.U.D.) previsto nella confinante sottozona Cd7* – La Vieille; in particolare, in vista della realizzazione di nuovi volumi a destinazione ricettiva nella predetta zona, è stato individuato un tracciato stradale destinato ad occupare l’intero piazzale antistante al fabbricato in cui sono situate le unità immobiliari dei ricorrenti, pur essendo la stesse del tutto estranee all’attuazione del P.U.D. relativo alla sottozona Cd7* – La Vieille. Con deliberazione consiliare n. 24 del 22 maggio 2019 è stata poi approvata la Variante n. 2, previa reiezione delle osservazioni formulate dall’amministratore del Condominio Cime d’Aver (il Geom. Fabio Bich). Con la deliberazione n. 40 del 23 ottobre 2019, in seguito all’annullamento in autotutela della deliberazione n. 24/2019, è stata approvata nuovamente la Variante non sostanziale al P.R.G. n. 2, con i relativi elaborati tecnici; nella stessa, come già avvenuto in sede di adozione, è stato individuato il tracciato stradale all’interno delle sottozone Cd6b* - Breuil Cervinia e Cd7* - La Vieille, che interessa direttamente i mappali 217 e 216 di proprietà dei ricorrenti nell’ambito della Sottozona Ba17 nel Comune di Valtournanche, per questo assoggettati a procedura espropriativa.

Assumendo l’illegittimità delle richiamate deliberazioni comunali, i ricorrenti ne hanno chiesto l’annullamento, in primo luogo, per violazione dell’art. 11 del D.P.R. n. 327 del 2001 per omesso avviso dell’avvio del procedimento finalizzato

all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Successivamente sono stati dedotti la violazione di legge con riferimento agli artt. 47 e 6 delle Norme tecniche di attuazione (N.T.A.) al P.R.G. del Comune di Valtournenche e l'eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà manifesta, grave difetto dell'istruttoria, erronea rappresentazione e travisamento dei presupposti di fatto.

Inoltre, sono stati dedotti la violazione di legge con riferimento all'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001 e l'eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà manifesta, grave difetto dell'istruttoria per erronea rappresentazione e travisamento dei presupposti di fatto.

Ancora sono stati dedotti la violazione di legge con riferimento all'art. 11 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 12 bis della legge regionale n. 11 del 1998, nonché dell'art. 9 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 6 della legge regionale n. 12 del 2009, in combinato disposto con l'art. 16 della legge regionale n. 11 del 1998.

Infine, sono stati dedotti la violazione dell'art. 12 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 8 della legge regionale n. 12 del 2009 e l'eccesso di potere per grave carenza dell'istruttoria con conseguenti erronee valutazione e rappresentazione dei presupposti di fatto.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Autonoma Valle d'Aosta e Fabio Bich, che hanno chiesto il rigetto del ricorso; con separata memoria, il controinteressato ha altresì eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso ad almeno un (effettivo) controinteressato e in ogni caso ha chiesto di essere estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.

Con il decreto n. 7/2020 è stata respinta l'istanza cautelare monocratica ed è stata fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza di sospensione; con l'ordinanza n. 15/2020 è stata respinta l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Con l'ordinanza n. 44/2020 sono stati disposti incumbenti istruttori nei confronti

del Comune di Valtournenche ed è stata fissata l'udienza pubblica per la prosecuzione della trattazione della controversia; in data 19 ottobre 2020, il Comune di Valtournenche, pur non costituito, ha depositato in giudizio la documentazione richiesta.

In prossimità dell'udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni; la parte controinteressata ha insistito per essere estromessa dal giudizio e per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

All'udienza dell'11 novembre 2020, svoltasi senza discussione orale e mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, la controversia è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, va scrutinata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio, sollevata dal controinteressato Bich.

1.1. L'eccezione è infondata.

Il sig. Bich, in quanto proprietario di un'area collocata nella sottozona Cd7* – La Vielle (foglio 7, mappali 418, 419 e 420), è controinteressato al mantenimento della Variante approvata dal Comune, come si può ricavare anche dalle osservazioni che lo stesso ha presentato nell'ambito del relativo procedimento dove ha chiesto “che il tracciato stradale sia previsto in cartografia tenendo conto della conformazione altimetrica dei luoghi in cui detto tracciato dovrebbe esser realizzato, onde mitigarne l'impatto e consentire sia un adeguato raccordo con la proprietà dello scrivente (con opportune murature di sostegno, o equivalenti), sia un adeguato distacco” (all. 6 al ricorso).

Del resto, nel proprio intervento in giudizio, il sig. Bich ha preso posizione anche in ordine ai profili di merito del ricorso, chiedendone il rigetto.

2. Sempre in via preliminare, va scrutinata l'eccezione di inammissibilità del

ricorso formulata dal controinteressato, sul presupposto che non sia stato evocato in giudizio alcun (effettivo) controinteressato.

2.1. L'eccezione è infondata.

Come evidenziato dalla difesa dei ricorrenti, gli atti impugnati riguardano l'approvazione di una variante urbanistica, che per la sua natura generale, non prevede la sussistenza di controinteressati, nemmeno laddove vi siano soggetti nominativamente indicati negli atti impugnati (Consiglio di Stato, II, 20 giugno 2019, n. 4225; V, 10 aprile 2018, n. 2164).

In ogni caso, l'evocazione in giudizio del controinteressato Bich, come evidenziato in precedenza, non potrebbe comunque determinare la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

3. Passando all'esame del merito del ricorso, lo stesso è fondato.

4. Con la prima censura si assume che, costituendo la variante approvata un provvedimento di apposizione di vincolo preordinato all'esproprio sulle aree di proprietà dei ricorrenti, la stessa avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione personale agli interessati dell'avviso di avvio del procedimento, come prescritto dall'art. 11 del D.P.R. n. 327 del 2001.

4.1. La doglianza è fondata.

Va premesso che, in considerazione della natura di provvedimento di apposizione di vincolo preordinato all'esproprio su una parte dei mappali di proprietà delle parti ricorrenti della Variante approvata dal Comune di Valtournenche, la stessa avrebbe dovuto essere preceduta dall'avviso di avvio del procedimento, secondo le previsioni dell'art. 11 del D.P.R. n. 327 del 2001.

Dagli atti depositati in giudizio, anche in seguito all'ordinanza istruttoria n. 44/2020, emerge però l'assenza di qualsivoglia comunicazione indirizzata ai ricorrenti, in contrasto dunque con il disposto di cui al citato art. 11 del D.P.R. n. 327 del 2001.

Difatti, il Comune, nella comunicazione depositata in esecuzione della richiamata ordinanza istruttoria, ha dichiarato, senza alcun supporto probatorio, "che la

procedura è stata svolta nel rispetto delle previsioni di legge del DPR N. 327/2001 art. 11, comma 2, in quanto i soggetti interessati alla procedura risultano superiori a 50 (cinquanta)”, allegando alla predetta comunicazione una copia dell’Avviso di deposito pubblicato (relativo alla deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Valtournenche n. 15 del 25 marzo 2019, avente ad oggetto l’adozione della Variante impugnata).

Tuttavia il deposito della deliberazione di adozione della Variante non assume rilievo con riguardo alla procedura espropriativa, rispondendo invece ad una esigenza di natura esclusivamente urbanistica, in quanto tale adempimento risulta finalizzato a rendere possibile la presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati all’attività pianificatoria.

Ne discende il mancato rispetto delle previsioni di cui all’art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001 che prescrive, tra l’altro, che “l’avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all’albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L’avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto”.

Nella specie, oltre a non essere stata dimostrata per tabulas la presenza di oltre 50 soggetti interessati dalla procedura espropriativa – cosa ben possibile per il Comune, certamente in possesso dell’aggiornata situazione proprietaria delle aree coinvolte nel procedimento ablatorio –, non è stata fornita alcuna prova dell’osservanza delle prescritte modalità di comunicazione (è stata omessa l’indicazione dei nominativi dei proprietari delle particelle da espropriare, dei giornali su cui è stata effettuata la pubblicazione, delle modalità di consultazione

del piano, ecc.).

Il mancato recapito ai proprietari dei beni oggetto di procedura espropriativa dell'avviso ex art. 11 del D.P.R. n. 327 del 2001 rende illegittimo l'operato dell'Amministrazione, non potendosi ritenere sostanzialmente equivalente alla predetta comunicazione l'avviso depositato in giudizio all'esito dell'istruttoria disposta da questo Tribunale. Infatti, "in tema di espropriazione per pubblica utilità l'avviso di cui all'art. 11, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 deve contenere, per essere legittimo, l'indicazione delle particelle e dei nominativi, quali indefettibili elementi diretti ad individuare i soggetti espropriandi ed i beni oggetto del procedimento amministrativo, e ciò sia che la comunicazione avvenga personalmente, sia che essa avvenga in forma collettiva mediante avviso pubblico; le modalità di comunicazione, seppur semplificate nella forma e nel numero, devono infatti essere idonee a raggiungere lo scopo dell'effettiva conoscenza, di guisa che il proprietario inciso sia posto in grado di optare o non per la partecipazione procedimentale in chiave difensiva (...). Di talché l'omissione della comunicazione determina l'illegittimità dell'atto che appone il vincolo, a nulla rilevando che il proprietario abbia avuto in altro modo conoscenza del procedimento (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 3 ottobre 2016 n. 411)" (T.A.R. Campania, Napoli, V, 13 settembre 2017, n. 4360; altresì, Consiglio di Stato, IV, 11 giugno 2015, n. 2873).

Del resto anche la Corte costituzionale, di recente, ha ribadito che in materia espropriativa, "i privati interessati, prima che l'autorità pubblica adotti provvedimenti limitativi dei loro diritti, devono essere messi «in condizioni di esporre le proprie ragioni, sia a tutela del proprio interesse, sia a titolo di collaborazione nell'interesse pubblico»" (da ultimo, sentenze n. 270 del 2020 e n. 71 del 2015).

4.2. Ciò determina l'accoglimento del primo motivo di ricorso e la conseguente caducazione delle deliberazioni comunali impugnate, in quanto viziate in radice.

5. La natura assorbente della doglianza (cfr. sul punto Consiglio di Stato, IV, 11 novembre 2014, n. 5525; III, 4 giugno 2013, n. 3048) consente di prescindere

dall'esame degli ulteriori motivi e determina l'accoglimento del ricorso, con il conseguente annullamento degli atti impugnati nei limiti di interesse dei ricorrenti.

6. Le spese di giudizio, da corrispondersi in favore dei ricorrenti in applicazione del principio di soccombenza, sono poste interamente in capo al Comune di Valtournenche e vengono liquidate in dispositivo; possono compensarsi nei confronti delle altre parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta (Sezione Unica), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla le deliberazioni comunali impuginate, nei limiti di interesse delle parti ricorrenti.

Condanna il Comune di Valtournenche al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti nella misura di € 3.000,00 (tremila/00), oltre spese e oneri generali; le compensa tra le tutte le altre parti; dispone altresì la rifusione del contributo unificato in favore dei ricorrenti a carico del Comune di Valtournenche.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio dell'11 novembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Silvia La Guardia, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere

Antonio De Vita, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonio De Vita

IL PRESIDENTE
Silvia La Guardia

IL SEGRETARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1326/2022 del UFFICIO Ufficio Edilizia Privata ad oggetto: REVOCA DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 25/3/2019 E N. 40 DEL 23/10/2019, DI ADOZIONE E APPROVAZIONE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG N. 2 AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11, ANNULLATE DAL TAR VALLE D'AOSTA CON SENTENZA N. 65/2020 DEL 22/12/2020. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del vigente Statuto Comunale;

Valtournenche li, 09/12/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(REY RENE')
con firma digitale

PARERE DI LEGITTIMITA'

Sulla proposta n. 1326/2022 del UFFICIO Ufficio Edilizia Privata ad oggetto: REVOCA DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 25/3/2019 E N. 40 DEL 23/10/2019, DI ADOZIONE E APPROVAZIONE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG N. 2 AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11, ANNULLATE DAL TAR VALLE D'AOSTA CON SENTENZA N. 65/2020 DEL 22/12/2020. si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità.

Valtournenche li, 09/12/2022

Sottoscritto dal Segretario Comunale
(REY RENE')
con firma digitale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera N. 40 del 30/11/2022

Oggetto: REVOCA DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 25/3/2019 E N. 40 DEL 23/10/2019, DI ADOZIONE E APPROVAZIONE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG N. 2 AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11, ANNULLATE DAL TAR VALLE D'AOSTA CON SENTENZA N. 65/2020 DEL 22/12/2020..

Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 12/12/2022 al 27/12/2022 ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii. e che la stessa è esecutiva a far data dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art 52 ter della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii

Valtournenche li, 12/12/2022

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(REY RENE')
con firma digitale